



Arcidiocesi di Sassari

**Protocollo operativo in merito agli adempimenti previsti nei luoghi di lavoro art. 3,
di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127.**

L'accertamento sul possesso della certificazione verde viene eseguito dal responsabile incaricato per ogni struttura adibita ad attività lavorativa di pertinenza dell'Arcidiocesi di Sassari, con cadenza giornaliera, attraverso l'utilizzo dell'applicazione informativa "VerificaC19".

Gli addetti al controllo sono delegati alle attività necessarie con atto formale del Vicario Generale ed assumono l'incarico dietro espressa accettazione delle condizioni indicate nell'atto di nomina.

L'incaricato deve assicurare che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale impiegato o presente per l'espletamento dell'attività lavorativa e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata.

L'accertamento avviene a campione, in misura percentuale non inferiore al 20 per cento del personale presente.

La validità del certificato è attestata dall'applicazione Verifica C19 che presenta la seguente descrizione: "*Certificazione valida in Italia e Europa*" (con segno di "spunta" verde), e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita.

Nel caso in cui l'incaricato accerti che l'accesso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, ed in assenza di un titolo specifico di esenzione (che deve essere esibito direttamente non essendo possibile autocertificare il proprio stato di salute), il prestatore di lavoro dovrà essere immediatamente allontanato dalla sede di servizio.

L'incaricato può richiedere, in caso di incertezza sulle generalità del prestatore di lavoro, solo ed esclusivamente un documento di identità in corso di validità, nel rispetto delle modalità indicate con

Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 e in osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali che non consente la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari alle comunicazioni di legge per l'applicazione delle sanzioni previste. È espressamente vietato raccogliere e conservare dati relativi al soggetto verificato. È vietato, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fare copie della certificazione verde ovvero di documenti di identità in qualunque modo, digitale o analogico;

Anche nel caso di rifiuto di esibire la certificazione o il documento di identità, di presunta falsità o invalidità ad altro titolo della certificazione verde presentata, l'incaricato dovrà invitare la persona ad allontanarsi dai luoghi di lavoro.

L'incaricato del controllo dovrà comunicare, con immediatezza, al Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Sassari, il nominativo del soggetto trovato sprovvisto della certificazione verde nei luoghi di lavoro, per i provvedimenti di competenza.

Non è consentito, in alcun modo, che il prestatore di lavoro, sprovvisto della certificazione verde, permanga nella struttura anche a fini diversi.

Dato in Sassari il 14 ottobre 2021


 Mons. Antonio Tamponi
Vicario generale